



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 45/2015

Napoli 7 Dicembre 2015 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

L'ART. 18 DELLO STATUTO SI APPLICA ANCHE AGLI IMPIEGATI DEL SETTORE PUBBLICO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24157 DEL 26 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24157 del 26 novembre 2015**, ha statuito che **le disposizioni in materia di conseguenze sanzionatorie per licenziamento illegittimo/nullo/inefficace di cui all'art. 18 della legge 300/70**, così come riformulato dalla legge 92/2012, **si applicano anche nel pubblico impiego.**

Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che **non esiste nella legge Fornero alcuna preclusione che consenta di scardinare quanto previsto dall'art. 51 del decreto delegato 165/2001** (T.U. sul pubblico impiego); come noto, tale **norma prevede che l'art. 18 si applichi sia ai lavoratori privati, sia a quelli del pubblico impiego (in tale ultimo caso, a prescindere dal numero dei dipendenti).**

L'ASSEGNAZIONE DI MANSIONI ESTRANEE AL LIVELLO DI INQUADRAMENTO COMPORTA LA ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DISPOSTO PER INIDONEITA' FISICA SE RIFERITO A TALI ATTIVITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24377 DEL 30 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione – **sentenza n° 24377 del 30 novembre 2015**, in relazione alla **previgente formulazione dell'art. 2103 c.c.**, superato dalle recenti disposizioni ex **art. 3 del D.lgs. n° 81/2015**, ha statuito che l'**assegnazione** di un lavoratore a **mansioni diverse** costituisce **atto giuridico nullo** ai sensi dell'art. 2103 c.c., con la conseguenza che la sopravvenuta inidoneità fisica a quelle mansioni non può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Nel caso in esame la **Corte d'Appello di Palermo**, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava l'**illegittimità del licenziamento** intimato ad un lavoratore aeroportuale per **sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego**, in relazione all'attività di **movimentazione bagagli** alla quale era stato diversamente adibito, **contrariamente alle mansioni proprie del livello di inquadramento** che prevedevano la **conduzione e manovra di mezzi speciali** all'interno dell'aeroporto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il datore di lavoro sostenendo che, seppure le mansioni di carico e scarico bagagli non erano tra quelle previste dal CCNL al livello di inquadramento, esse erano state di fatto svolte, con la conseguenza che esse costituivano oggetto del contratto individuale di lavoro ed erano perciò esigibili dal datore di lavoro.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha avallato il *decisum* della Corte di merito, ribadendo il contenuto **dell'art. 2103 c.c. che vieta l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle di assunzione** se non corrispondenti a categoria superiore successivamente acquisita e stabilisce che ogni patto contrario è nullo. Poiché le **mansioni** svolte dal lavoratore **non erano ricomprese nel livello di inquadramento**, hanno concluso gli Ermellini, risultava evidentemente **illegittimo il licenziamento** per inidoneità fisica disposto in relazione a tali attività.

PUNITO PENALMENTE IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI VERSARE LE RITENUTE PREVIDENZIALI OPERATE, ANCORCHE' DI MODESTO IMPORTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 47256 DEL 30 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n. 47256 del 30 novembre 2015**, ha *escluso la non punibilità del datore di lavoro per la particolare tenuità della somma non versata all'INPS a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui l'omesso versamento, anche se di importo esiguo, sia ripetuto nel tempo.*

Nel caso in specie, un imprenditore veniva condannato in primo e in secondo grado per non aver versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti così incorrendo nel **reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 463/1983.**

La difesa del datore di lavoro eccepiva lo **scarso valore probatorio dei modelli DM10** e rilevava comunque **l'esiguità dell'importo evaso di poco superiore a euro 1.100**, tenuto conto dei principi elaborati sull'argomento dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2014, e dall'istituto della non punibilità introdotto in materia di omissione dal d.lgs. 28/2015, laddove sia ravvisabile nel reato contestato **la caratteristica della particolare tenuità del fatto.**

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, **hanno respinto il ricorso rigettando in toto tutte le eccezioni della difesa.**

Con riferimento alla **valenza probatoria dei modelli DM10**, gli Ermellini hanno affermato che *“la prova dell'avvenuto versamento ai dipendenti può essere assolta anche tramite la produzione da parte della pubblica accusa della copia dei modelli DM10 redatti dal datore di lavoro, gravando, in siffatta ipotesi, sull'imputato dimostrare la mancata corrispondenza a verità della situazione rappresentata dalle denunce retributive inoltrate dal datore di lavoro all'ente previdenziale* (cfr. Cass. n. 7772/2014, Cass. n. 37330/2014). Ciò, in quanto **la struttura materiale del reato, consistente nel mancato versamento all'ente previdenziale delle ritenute operate sulle retribuzioni erogate, impone logicamente che non possa essere operata una ritenuta senza il preventivo pagamento della somma dovuta al creditore.**

Nel caso in questione, **alla produzione dei modelli DM10 non era stato opposto alcunché da parte del ricorrente**, sicché correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto dimostrata la materialità del reato contestato.

Infine per quanto riguarda le altre eccezioni opposte dal ricorrente, **i Giudici delle Leggi** hanno ritenuto:

- **Insussistente la dedotta inoffensività della condotta**, in quanto ***anche un'omissione contenuta (nel caso di specie omesso versamento di contribuzioni previdenziali e assistenziali di poco superiore a 1.100 euro) è capace di cagionare un vulnus***, sia pur limitato, ***alla gestione delle risorse finanziarie cui le contribuzioni omesse avrebbero dovuto accedere***;
- **Escludere la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto**, stante **la riscontrata abitualità del comportamento**. Infatti, nella specie la contestazione ha riguardato più condotte di omissione dei versamenti in continuazione fra loro e, inoltre, l'imputato era stato già riconosciuto responsabile, con sentenze passate in giudicate, di altre condotte concernenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

VA VERSATA LA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA SE L'ATTIVITA' SVOLTA PRESENTA CONNESSIONE CON QUELLA PROFESSIONALE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 24303 DEL 27 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24303 del 27 novembre 2015**, ha statuito che **il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi**, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.402/1991, **non solamente l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali**, ovvero quelle riservate agli iscritti agli appositi albi, **ma anche le attività che presentino un indelebile nesso con l'attività professionale propriamente intesa**.

Quest'ultima ricorre quando le attività richiedono pari competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente deve avvalersi nell'esercizio della sua attività e per il suo normale svolgimento, quindi, mette a frutto quella specifica

e necessaria cultura che gli deriva dalla formazione propria della professione che esercita.

La predetta statuizione è in linea con il contenuto della sentenza n° 402/1991 della Corte costituzionale.

Nel caso di specie, i Giudici del Palazzaccio, hanno respinto *in toto* le doglianze di un geometra che **aveva impugnato la cartella notificatagli dalla Cassa Previdenziale di categoria per contribuzione non versata** e sanzioni civili dal 1987 al 1992, sul presupposto che non fosse dovuto alcun contributo previdenziale relativamente alle prestazioni effettuate in qualità di consulente assicurativo, poiché tale attività risultava essere totalmente estranea con la professione di geometra normalmente svolta.

Gli Ermellini, *in primis*, hanno **escluso il decorso della prescrizione quinquennale per essere rimasto indeterminato il *dies a quo stante il mancato invio della dichiarazione reddituale all'Ente Previdenziale***, poi, hanno rilevato la specifica connessione fra l'attività da cui il reddito derivava (consulente assicurativo) e le necessarie conoscenze professionali, parimenti la base culturale e formativa su cui l'attività stessa del professionista si fondava.

L'ADEMPIMENTO DEL TERZO, SUBAPPALTATORE FITIZIO, ESTINGUE L'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23962 DEL 24 NOVEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23962 del 24 novembre 2015**, ha statuito che ***l'adempimento dell'obbligazione contributiva può avvenire anche ad opera di terzi, ivi compresa l'ipotesi del datore di lavoro fittizio.***

Nel caso in commento, il Tribunale di Pavia aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di una società appaltante atteso che il versamento dei contributi (relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto) risultava essere già stato adempiuto da una Cooperativa, subappaltatrice fittizia.

Parimenti, la Corte d'Appello di Milano, dopo aver affermato che il pagamento dei contributi effettuati dalla cooperativa aveva effetto estintivo, riconosceva importi residui a favore dell'Inps per sanzioni ed interessi dovuti sino alla data dell'avviso bonario.

L'Inps ricorreva alla Corte di Cassazione in quanto non riteneva estinto il debito contributivo dell'appaltante pur se pagato dal datore di lavoro fittizio.

Gli Ermellini hanno confermato le statuizioni dei gradi di merito richiamando il consolidato *acquis* giurisprudenziale in materia di "appalto illecito" ed "interposizione fittizia". Infatti, nel caso in esame, i Giudici di Piazza Cavour hanno avallato l'operato della Corte distrettuale atteso che, nella fattispecie *de qua*, non era stato riscontrato alcuno degli indici presuntivi, quali: l'impiego di capitali, di macchine e di attrezzature fornite dall'appaltante, mancanza da parte dell'interposto di una effettiva gestione d'impresa, ovvero di un proprio rischio ed autonomia di organizzazione, ivi comprese le ipotesi di svolgimento delle attività all'interno dell'azienda appaltante in cui va necessariamente evidenziata l'autonoma gestione dell'esecuzione e della responsabilità connesse al risultato.

La Corte, inoltre, ha respinto anche l'ulteriore gravame dell'Inps, ribadendo che **nelle ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'adempimento del terzo (compreso il datore di lavoro fittizio) ha efficacia soddisfattiva e comporta la irripetibilità dei pagamenti effettuati, così come previsto dall'art. 1180 c.c. comma 1.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***